



PROVINCIA DI MATERA
AREA III

Prot.n....

130

22 GEN. 2019

Casella n.....

Pratica n.....

Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 86 del 22 GEN. 2019

Numero progressivo di settore 9 del 22 GEN. 2019

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
Ditta CASCIONE AUTOTRASPORTI s.r.l.**

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Marilena Vizzillo

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco Malvasi

Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che il Sig. CASCIONE Pasquale in qualità di amministratore unico della Soc. Cascione Autotrasporti Srl - Codice Fiscale 01126520772, ha presentato in data 20/11/2018 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), del Comune di Miglionico, l'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, per lo scarico delle acque reflue urbane e/o industriali, provenienti dalla ditta suddetta, sito in località Zona PIP, nel Comune di Miglionico, con scarico in pubblica fognatura;

- il SUAP del Comune di Miglionico ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 22/11/2018 prot.n. 19246;

Visto il parere favorevole dell'Egrib prot.n.3417 del 04/12/2018;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

- l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";
- l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Vista la L.R. n.9 del 29/05/2017;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la D.G.R. n.689 del 22/6/2016 di Approvazione delle linee guida regionali in materia di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni,alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n.59, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Soc. CASCIONE AUTOTRASPORTI Srl per lo scarico delle acque reflue urbane e/o industriali, provenienti dalla ditta suddetta, sito in località Zona PIP, nel Comune di Miglionico, con scarico in pubblica fognatura, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del provvedimento finale rilasciato da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall'Egrib e dall'Acquedotto Lucano:

- attenersi a tutto quanto prescritto in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994);
- rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;
- inviare alla Provincia di Matera ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente, all'Egrib e all'Acquedotto Lucano;

La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa

Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al Legale Rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.124 comma 10 del D.Lgs.n. 152/2006 del 03/04/2006;

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue e/o industriali, provenienti dalla ditta CASCIONE AUTOTRASPORTI Srl, Zona PIP nel Comune di Miglionico, con scarico in pubblica fognatura, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152,
- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Miglionico, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.


La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

- La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,
- Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,

Qualora la ditta intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

Di dare inoltre atto che la presente determinazione, deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 22 GEN. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 22 GEN. 2019

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale